

COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 2 – Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 3 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 5 – Idoneità morale

Art. 6 – Idoneità professionale

TITOLO IV – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 – Contingenti

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 9 – Bando di concorso

Art. 10 – Presentazione delle domande

Art. 11 – Commissione di concorso

Art. 12 – Titoli valutabili o di precedenza

Art. 13 – Materie di esame

Art. 14 – Validità delle graduatorie

Art. 15 – Rilascio delle autorizzazioni

Art. 16 – Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 17 – Inizio del servizio

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 – Trasferibilità per atto fra vivi

Art. 19 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 20 – Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 21 – Collaboratore familiare di titolare di autorizzazione

Art. 22 - Dipendenti

TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI

Art. 23 – Obblighi dei conducenti

Art. 24 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio

Art. 25 – Diritti dei conducenti autovetture in servizio di noleggio

Art. 26 – Divieti per i conducenti autovetture in servizio di noleggio

TITOLO VIII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Art. 27 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture di servizio da adibire al servizio di noleggio con conducente

Art. 28 – Controllo sui veicoli

Art. 29 – Avaria dell'autovettura

TITOLO IX -MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 30 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 31 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 32 – Tariffe e corrispettivi

Art. 33 – Ferie, assenze ed aspettativa

Art. 34 – Servizi con caratteristiche particolari

Art. 35 – Vigilanza

TITOLO X –ILLECITI E SANZIONI

Art. 36 – Sanzioni

Art. 37 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 38 – Decadenza dell'autorizzazione

Art. 39 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI – NORME FINALI

Art. 40 – Norma finale

Art. 41 – Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura.
2. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura è da intendersi definito secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 2 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica oppure a persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 3 Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività esclusivamente secondo le forme giuridiche previste nella legislazione di settore vigente e del presente regolamento.
2. il conferimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi previsti dalla legislazione vigente è consentito previa dimostrazione al comune del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare è associato;
 - b) iscrizione dell'organismo alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - d) esistenza di un contratto di comodato dell'autovettura registrato a favore dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - e) possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) estremi della copertura assicurativa a più conducenti.
3. Il Comune, accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
4. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, saranno annotati gli estremi dell'atto di cui al precedente comma, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
 - a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero di altro Stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
 - b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui al successivo articolo 5;
 - c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui al successivo articolo 6;
 - d) essere iscritto al registro delle imprese presso la CCIAA di Catanzaro, da dimostrarsi prima dell'inizio del servizio;
 - e) avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
2. I requisiti di cui ai punti e) ed h) devono essere dimostrati prima del rilascio dell'autorizzazione. Il requisito di cui al punto g) può essere dimostrato prima dell'inizio del servizio.

Art. 5
Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
 - d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione; In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare. In caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Art. 6
Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione a ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Catanzaro, nei modi previsti dalla legislazione di settore vigente e dell'apposito regolamento provinciale o attraverso la titolarità di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, ai sensi art. 2, comma 4 della Legge 218 dell'11.08.2003.

TITOLO IV
CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7
Contingenti

1. Nell'ambito dei contingenti assegnati al Comune secondo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 5 (cinque).

TITOLO V
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8
Assegnazione autorizzazioni

1. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni rispetto ai contingenti di cui all'art. 7, il Comune utilizza l'eventuale valida graduatoria esistente o, in mancanza procede ad indire il relativo concorso.
3. Il concorso è indetto entro 12 mesi dalla data in cui si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni.

Art. 9
Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione a pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione della stessa, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali, a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. Il bando è inoltre trasmesso alle associazioni di categoria previste dalla legislazione vigente.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, e in essa

devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza del richiedente. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi di legge, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari.
3. La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, ai punti e) ed h) è richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione. Il possesso del requisito di cui alla lettera g) può essere dimostrato prima dell'inizio del servizio.

Art. 11

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Giunta Comunale nomina apposita commissione di concorso.
2. La commissione è composta dal responsabile del servizio competente, o suo delegato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle discipline previste per la prova d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale. La commissione è convocata con avviso inviato almeno otto giorni prima della data di riunione e si ritiene validamente costituita con la presenza di tutti i membri.
3. La commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicato agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda.
5. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette alla unità organizzativa comunale competente per i provvedimenti conseguenti.

Art. 12

Titoli valutabili o di precedenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, in ordine decrescente di punteggio:
 - a) l'anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio di taxi o di noleggio con conducente, fino al limite di anni sei;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, collaboratore familiare o di sostituto alla guida di autovettura regolarmente adibita a servizio taxi o noleggio con conducente, fino al limite di anni sei;
 - c) la qualità di socio di consorzi tra imprese costituiti per l'esercizio di attività di noleggio;
 - d) il titolo di studio;
 - e) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguiti in altri concorsi;
 - f) la condizione di autista di azienda di trasporto pubblico di linea per almeno cinque anni;
2. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli di precedenza:
 - a) i carichi di famiglia;
 - b) il possesso della residenza nel Comune di Curinga;
 - c) conseguimento attestati di frequenza di corsi di guida su strada in particolari condizioni di pericolo (neve, ghiaccio, bagnato, ecc.).
3. In caso di ulteriore situazione di parità di punteggio tra i candidati l'ufficio dovrà procedere a sorteggio per l'assegnazione dell'autorizzazione.
4. Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile alla prova d'esame ed esplicitato nel bando di concorso.

Art. 13

Materie di esame

1. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici della Provincia, con particolare riferimento al territorio di questo Comune e limitrofo;
2. L'autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso che i candidati vincitori abbiano ottenuto almeno il 70 % del punteggio massimo conseguibile con la prova d'esame.
3. Il punteggio massimo conseguibile dovrà essere esplicitato nel bando di concorso.

Art. 14

Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.

Art. 15

Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dalla formulazione definitiva della graduatoria da parte della commissione, ove il regolamento comunale dei procedimenti amministrativi non preveda diversamente, provvede ad approvare la graduatoria, dando alla stessa l'opportuna pubblicità; gli interessati entro 90 giorni, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, punti e) ed h) dell'articolo 4 del presente regolamento. I requisiti di cui ai punti d) e g) dello stesso articolo, possono essere dimostrati dopo il rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio del servizio.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti.

Art. 16

Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall'atto autorizzativo.

Art. 17

Inizio del servizio

1. L'autorizzazione assegna un termine non superiore ad un mese per l'inizio obbligatorio del servizio.
2. Detto termine può essere prorogato, su motivata richiesta dell'intestatario, una sola volta per un ulteriore mese.
3. Colui che inizia il servizio deve dimostrare le modalità attraverso le quali prevede di poter dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 21/92 che dispone che l'utenza deve avanzare presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

TITOLO VI

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18

Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune limitatamente ai casi previsti dalla legislazione vigente.
2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui alla legislazione di settore deve essere dimostrata dal titolare per mezzo di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro 10 giorni dalla data del certificato medico, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

Art. 19

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro centottanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) La volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) La volontà di tutti gli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire agli altri la licenza o autorizzazione;
 - c) Gli eredi minori dei titolari di autorizzazione possono avvalersi della facoltà di farsi sostituire fino al raggiungimento della maggiore età da idonea persona, purché iscritta nel ruolo dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.
3. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 2 o il mancato subentro nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente, viene considerato come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. I soggetti subentranti o i sostituti dell'erede minore devono presentare al Comune, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
5. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 20

Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida al Comune, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la

durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione.

3. Il titolare di autorizzazione per il servizio da noleggio può sempre avvalersi, per l'esercizio del servizio, di personale dipendente.

Art. 21

Collaboratore familiare di titolare di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dal codice civile, dalla legislazione di settore e dal presente regolamento.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare.

3. In conformità a quanto disposto, la volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura deve essere comunicato al Comune, anche mediante apposita autodichiarazione attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il lavoro del collaboratore deve essere prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- b) l'impresa familiare deve risultare regolarmente costituita presso la CCIAA;
- c) il collaboratore deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa generale di settore;
- d) il collaboratore deve risultare in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- e) il collaboratore deve risultare in possesso di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo conducenti;
- f) il collaboratore non deve essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito;
- f) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare.

4. Dopo la verifica del possesso dei requisiti necessari, il Comune rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

5. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di qualcuno di essi comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

Art. 22

Dipendenti

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio comunale competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.

2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti necessari.

TITOLO VII

OBBLIGHI DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 23

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve, ovvero quello più economico, nel recarsi al luogo indicato o convenuto;
- c) caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura; in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso risulti pericoloso; del diniego il conducente deve fornire espressa motivazione; tale motivazione deve essere successivamente fornita, in forma scritta, al Comune;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta della Polizia Locale e degli altri soggetti competenti in materia di vigilanza;
- h) indossare, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) mantenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- j) giornalmente, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Locale;
- k) trasportare animali al seguito dei passeggeri, nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente; un solo animale domestico di piccola taglia può essere tenuto in grembo dal passeggero; i cani accompagnatori dei non vedenti debbono essere trasportati gratuitamente;
- l) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui

risultati in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione secondo le modalità previste dal Comune;

- m) dare immediata comunicazione scritta al Comune in caso di sinistro;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune se titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica.

Art. 24

Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal Comune;
- b) comunicare entro quindici giorni al Comune l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro quarantotto ore al Comune ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 25

Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

Art. 26

Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare all'interno dell'abitacolo e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia e dalla legislazione di settore vigente;
- h) tenere verso i clienti e i colleghi comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- j) trasportare animali di loro proprietà;
- k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea, anche se munita di patente idonea, durante l'esercizio del servizio;
- l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita formale autorizzazione rilasciata dal Comune;

2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, è vietato stazionare l'autovettura in servizio di noleggio sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi della legislazione di settore vigente.

TITOLO VIII

CARATTERISTICHE CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI

Art. 27

Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente

1. Le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3, o superiore, o essere alimentate con metano o GPL. Viene fatta eccezione per le vetture adibite a servizio di noleggio con conducente immatricolate come autovetture d'epoca o di interesse storico e collezionistico; annualmente, in sede di verifica delle tariffe, il Comune stabilisce, eventualmente, standard sulle emissioni inquinanti superiori a quelle precedentemente previste;
- c) avere idonea agibilità e almeno tre porte;

- d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - e) essere omologate per non meno di quattro posti escluso il conducente, da non richiedersi per auto storiche iscritte in appositi registri.
2. In aggiunta alle caratteristiche di cui al comma 1, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono rispettare quanto prescritto dalla legislazione di settore vigente. Devono inoltre:
- a) presentare una colorazione tale da non ingenerare nell'utente alcuna possibilità di confondere la vettura adibita a servizio di noleggio con conducente con una vettura adibita al servizio di taxi, da non richiedersi per auto storiche iscritte in appositi registri;
 - b) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.

Art. 28

Controlli sui veicoli

1. Oltre alle verifiche e ai controlli previsti dalla legislazione di settore vigente, il Comune può, in ogni momento, procedere al controllo dei veicoli al fine di verificare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 26 del presente regolamento. Per l'esercizio di tali controlli il Comune può avvalersi della Polizia Locale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Comune a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni previste. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Il comune in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 29

Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbono essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato sino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 30

Stazionamento delle autovetture in servizi di servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

Art. 31

Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa parte di accesso il simbolo di accessibilità previsto dalla legislazione di settore vigente.

Art. 32

Tariffe e corrispettivi

1. I corrispettivi del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinati dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti annualmente dal Comune con provvedimento espresso, in base a criteri determinati dalla legislazione di settore vigente.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

Art. 33

Ferie, assenze ed aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di trenta giorni, da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta, con anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'inizio del periodo di ferie, al Comune, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 34

Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune, che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
4. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 35

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento viene esercitata secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 36

Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dalla normativa di settore e dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 37

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata secondo quanto prescritto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione, solo dopo il rinvio a giudizio e solamente per i casi più gravi, durante il corso del procedimento penale per gli specifici reati previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata al Comune, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
4. La revoca viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l'adozione dei provvedimenti relativi alla carta di circolazione.

Art. 38

Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti;
2. Il Comune, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni senza comunicazione al Comune secondo quanto prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
 - e) quanto il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.
3. La decadenza viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l'adozione dei provvedimenti relativi alla carta di circolazione.

Art. 39

Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI
NORME FINALI

Art. 40

Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 41

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente, approvato con delibera consiliare n. 5 del 30 marzo 2004, nonché tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare n. 14 del 04 marzo 2010, è stato pubblicato all'Albo pretorio in data 11 marzo 2010 al n.160 ed è entrato in vigore ai sensi della normativa vigente il 26 marzo 2008.

Curinga, 29 marzo 2010

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Concetta Felicita Currado